



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

Largo Mazzini, 1 - 65013 Città Sant'Angelo (Pe)
Tel.: 085/9699052 – 085/9699776 fax: 085/960719
C.F. 91111420682 – Cod. Mec. PEIS00400Q – Cod. Univoco UFDD4P
PEO: peis00400q@istruzione.it - PEC: peis00400q@pec.istruzione.it
Sito WEB: www.omnicomprensivocsangelo.edu.it

A tutto il personale dell'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
Al Medico Competente
Ai RSPP, RLS, RSU
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria eccezionale - lavoratori "fragili". Indicazioni operative. PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA, TUTELA DELLA FRAGILITÀ, RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI

Il Medico Competente per l'a.s. 2021/2022 effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 Luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne faranno richiesta.

Il Medico Competente è coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, considerate anche la **Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** del 29 aprile 2020, recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività e gli Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili" di cui alla **Circolare n. 13 del Ministero della Salute** del 4 Settembre 2020. Il **DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, in vigore dal 23/07/2021**, all'art. 1 dispone la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 mentre all'art. 6 stabilisce che *"i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e che le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente."*

Per quanto riguarda le situazioni di fragilità, il DL, all'art. 9, proroga al 31 ottobre (non al 31 dicembre come lo stato di emergenza) la tutela dei lavoratori individuati fragili ai sensi del Cura Italia (per le condizioni di disabilità, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche e terapie salvavita). Per questi lavoratori, ritorna la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, laddove compatibile con la situazione organizzativa lavorativa, oppure di assentarsi avvalendosi del trattamento in regime di ricovero ospedaliero senza valutazione ai fini del comporta. La tutela reintrodotta dal decreto e cessata al 30 giugno 2021, viene retroattivamente reintrodotta dal 1° luglio 2021. L'INPS in data 6.08.2021 e 18:08:2021 ha dato ulteriori indicazioni:

<https://www.inps.it/inps-comunica/coronavirus-le-misure-dellinps/cura-italia-limpegno-dellinps/tutele-per-malattia-quarantena-e-lavoratori-fragili>

*In merito ai lavoratori "fragili", la cui **assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero** (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l'INPS erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi **fino al 30 giugno 2021**, anche se il decreto-*

legge 23 luglio 2021, n. 105 ha differito al **31 ottobre 2021** il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l'**attività lavorativa in smart working**.

Con riferimento agli eventi certificati come **malattia conclamata da Covid-19**, (art. 26, comma 6, d.l. 18/2020), invece, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.

Tali lavoratori possono essere adibiti a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Chi ha esenzione vaccinale con certificazione cartacea o digitalizzata non dovrà fare un tampone ogni 48 ore. Questa notizia è trapelata dall'incontro del 26.08.2021 tra sindacati e Ministero sull'accesso a scuola con Green pass. Si tratta di personale che non può fare il vaccino per motivi di salute, esenzione che, però, dovrà essere provata con un certificato, anche cartaceo in attesa della digitalizzazione. Secondo quanto riferito da fonti sindacali, anche sulla scorta del parere del Ministero della Salute, si è rilevato che questo personale non dovrà sottoporsi a tampone per accedere a scuola. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente di ciascuna scuola potrebbe comunque prevedere eventualmente un sistema di screening su questi lavoratori e sui lavoratori fragili, per garantirne la sicurezza. Si tratta di una possibilità che è già stata prevista nel decreto 111/2021 che stanziava appositamente un "fondo" che le scuole possono utilizzare per effettuare screening. **Ulteriori indicazioni saranno fornite entro il 31.08.2021, sentito il Medico Competente, dott. Gianluca LI VIGNI**

Indicazioni operative per i LAVORATORI FRAGILI – SCADENZA 2.09.2021

Ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, la/il lavoratrice/lavoratore che ritiene di essere in condizioni di fragilità può sottoporsi volontariamente a visita presso il Medico Competente, presentando al Dirigente scolastico richiesta, secondo il modulo allegato, presso l'Ufficio di Dirigenza **entro il 2 settembre 2021**. La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

A supporto della valutazione, la lavoratrice/il lavoratore si impegna a produrre al Medico Competente, documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, potrà anche inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
- le Aziende sanitarie locali
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

La/il lavoratrice/lavoratore in occasione della visita medica indosserà idonea protezione (mascherina); non si presenterà alla visita in presenza di febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

del giudizio medico-legale

Il medico esprime il giudizio di idoneità, acquisita descrizione dettagliata da parte del Dirigente Scolastico circa la mansione svolta dal lavoratore, circa l'ambiente di lavoro dove presta attività, circa le misure di prevenzione e protezione adottate nel DVR.

Fornisce, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. È necessario ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

Infine, si ricorda che *tra le altre disposizioni prorogate dal DL 105 si segnala lo svolgimento in modalità agile per le riunioni degli organi collegiali.*



Allegato: modello richiesta di visita

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Omnicomprensivo
di Città Sant'Angelo

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in servizio presso questo Istituto in qualità di _____ ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-CoV-2

CHIEDE

alla S.V. di essere sottoposto a visita da parte

() del Medico Competente

() del Medico del Lavoro INAIL / ASL

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità, al Medico Competente.

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _____

In fede
